Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 51 del 2 marzo 1990 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 marzo 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 15

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1990.

Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1990. — *Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali:*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 febbraio 1990.

Norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972, concernente la disciplina dell'importazione di fave e favette infestate dal nematode *Ditylenchus dipsaci;*

Visto il decreto ministeriale del 2 novembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 ottobre 1983, concernente le disposizioni fitosanitarie per l'importazione delle sementi di girasole;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Viste le direttive del Consiglio n. 80/392/CEE del 18 marzo 1980, n. 80/393/CEE del 18 marzo 1980, n. 81/7/CEE del 1° gennaio 1981, n. 84/378/CEE del 28 giugno 1984, n. 85/173/CEE del 28 febbraio 1985, n. 85/574/CEE del 19 dicembre 1985, n. 86/651/CEE del 18 dicembre 1986, n. 87/298/CEE del 2 marzo 1987 e n. 88/572/CEE del 14 novembre 1988, che modificano la direttiva n. 77/93/CEE sopra menzionata;

Viste la prima direttiva della commissione n. 86/545/CEE del 29 ottobre 1986, la seconda direttiva della commissione n. 86/546/CEE del 29 ottobre 1986, la terza direttiva della commissione n. 86/547/CEE del 29 ottobre 1986, la quinta direttiva della commissione n. 88/271/CEE del 5 aprile 1988, la sesta direttiva della commissione n. 88/272/CEE dell'8 aprile 1988 e la settima direttiva della commissione n. 88/430/CEE del 1° luglio 1988, che modificano gli allegati della direttiva n. 77/93/CEE sopra menzionata;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1989, concernente le norme fitosanitarie relative all'importazione, esportazione e transito dei vegetali e prodotti vegetali, che recepiva le direttive sopraindicate;

Considerata la necessità di recepire le direttive del Consiglio n. 89/93/CEE del 5 gennaio 1989, n. 89/359/CEE del 29 maggio 1989 e n. 89/439/CEE del 26 giugno 1989, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Ritenuta pertanto l'opportunità di unificare ed armonizzare le disposizioni fitosanitarie contenute nel citato decreto ministeriale 23 giugno 1989, nonché di integrare ed apportare delle modifiche alle predette disposizioni, tenendo anche conto di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute;

Decreta:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Il presente decreto ha per oggetto le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) vegetali: le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi.

Le parti di piante vive comprendono:

i frutti in senso botanico, ad eccezione di quelli conservati mediante surgelamento;

le verdure, ad eccezione di quelle conservate mediante surgelamento;

i tuberi, i bulbi, i rizomi;

i fiori recisi;

i rami con foglie;

gli alberi tagliati, con foglie;

le colture di tessuti vegetali.

Per sementi s'intendono le sementi in senso botanico, ad eccezione di quelle non destinate ad essere piantate;

b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;

c) piantagione: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;

d) vegetali destinati alla piantagione:

vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere piantati dopo la loro introduzione, o vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;

e) organismi nocivi: i nemici dei vegetali o dei prodotti vegetali che appartengono al regno animale o vegetale, o si presentano sotto forma di elementi nocivi quali virus, micoplasmi o altri agenti patogeni;

f) constatazione ufficiale: constatazione effettuata dagli agenti del servizio ufficiale per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità di questi ultimi, da altre persone all'uopo ufficialmente incaricate;

g) Paesi membri: Paesi membri della Comunità economica europea;

h) Paesi terzi: Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto riguardano il legname soltanto se esso ha conservato, completamente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia, oppure se esso è presentato sotto forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi e cascami di legno. Senza pregiudizio delle disposizioni relative all'allegato V, il legname, a prescindere dal fatto che soddisfi o meno le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, è compreso anche quando serve per la casseratura, la compartimentazione o la confezione di materiale d'imballaggio effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura sempre che presenti rischio fitosanitario.

Titolo II

PROIBIZIONI E RESTRIZIONI ALL'IMPORTAZIONE

Art. 4.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato I del presente decreto, qualora si trovino sui vegetali o prodotti vegetali, nonché su altri oggetti.

Art. 5.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi elencati nell'allegato II del presente decreto, qualora si trovino su determinati vegetali o prodotti vegetali.

Art. 6.

L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, per scopi attinenti alla sperimentazione o alla ricerca scientifica, degli organismi nocivi menzionati negli allegati I e II, è subordinata a speciale autorizzazione da richiedersi, di volta in volta, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte degli istituti scientifici o enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 7.

L'introduzione, inoltre, di organismi vivi isolati, diversi da quelli specificati negli allegati I e II, che possono essere considerati nocivi, è anch'essa soggetta ad una speciale autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

È vietata l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana dei vegetali e dei prodotti vegetali indicati nell'allegato III e originari dei Paesi ivi specificati.

Art. 9.

I vegetali di cui all'allegato III, punto 16), originari dei Paesi comunitari, nel periodo in cui è consentita l'introduzione, sono ammessi all'importazione su domanda e previa autorizzazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la fissazione di particolari misure fitosanitarie atte a scongiurare il rischio di introduzione e diffusione dell'*Erwinia amylovora.*

Titolo III

DEROGHE

Art. 10.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 5), è ammessa l'importazione diretta, attraverso i punti di entrata indicati nell'allegato VI, di:

a) frutti di clementine con foglie dalla Corsica, nel periodo 15 novembre-31 gennaio, condizionati e sigillati all'origine;

b) frutti di pompelmi da tutti i Paesi esteri, durante tutto l'anno

Art. 11.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17), è ammessa l'importazione dei seguenti frutti freschi di:

1. drupacee:

da Argentina, Australia, Cile, Nuova Zelanda, Paraguay, Perù, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° dicembre-31 marzo;

2. pomacee:

a) da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° marzo-15 maggio;

b) dalla Nuova Zelanda nel periodo 15 aprile-30 giugno;

3. uva da tavola:

da Argentina, Australia, Cile, Paraguay, Stato di S. Paolo del Brasile, Sud Africa, Uruguay, nel periodo 1° febbraio-15 giugno.

Art. 12.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di piante bonsai dei generi *Chaenomeles, Cydonia, Malus, Prunus, Pyracantha* e *Pyrus*, con la fissazione di particolari norme cautelative e solo alle ditte che dimostreranno di poter tenere in quarantena le piante stesse in idonee aree delimitate a tale scopo.

Art. 13.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17) sono ammessi all'importazione i vegetali dormienti, privi di foglie e fiori, del genere *Rosa* originari di Israele nel periodo 1° novembre-15 aprile.

Art. 14.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punti 17) e 19), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di materiale di moltiplicazione del genere *Vitis* e di piante del genere *Fragaria*, dettando particolari norme cautelative in aggiunta ai requisiti fitosanitari previsti ed indicati nell'allegato IV del presente decreto.

Art. 15.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 22), sono ammessi all'importazione da tutti i Paesi terzi, i frutti di pomodoro, melanzana e peperone nel periodo 1° dicembre-31 marzo.

Art. 16.

In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 26), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere su domanda, l'autorizzazione all'importazione di vegetali di *Phoenix* spp., destinati alla piantagione, con la fissazione di particolari norme cautelative.

Titolo IV

IMPORTAZIONE DELLE SEMENTI DI PIANTE FORAGGERE

Art. 17.

Le sementi di piante foraggere sono ammesse all'importazione dopo l'accertamento dell'assenza di semi di ogni specie di cuscuta o altre piante parassite o infestanti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

L'importazione delle sementi di piante foraggere riscontrate inquinate può essere effettuata solamente dalle imprese in possesso della licenza per l'attività sementiera di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 16 del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504.

L'importazione delle sementi di cui al comma precedente è ammessa, in via temporanea per la riesportazione nei Paesi terzi, ovvero per la libera commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, qualora dette sementi risultino conformi alle disposizioni previste dalla legge e regolamento indicati nel primo coma del presente articolo

Titolo V

CERTIFICATI FITOSANITARI

Art. 18.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato V, per essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, rilasciato dai competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali del Paese d'origine.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui al primo comma del presente articolo, nonché i loro imballaggi e i mezzi di trasporto devono essere, da parte dei competenti servizi ufficiali fitosanitari del Paese di origine, minuziosamente ispezionati ufficialmente, totalmente o su campione rappresentativo, al fine di accertare, per quanto possibile:

a) che non siano contaminati dagli organismi nocivi specificati nell'allegato I;

b) per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali specificati nell'allegato II, che non siano contaminati da organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale parte di allegato;

c) per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci specificati nell'allegato IV, che essi siano conformi ai requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale parte di allegato.

Sui certificati fitosanitari che accompagnano i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, di cui all'allegato IV, originari di Paesi terzi, deve essere riportata, a cura dei competenti servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei Paesi di origine la dichiarazione supplementare che i requisiti particolari che li riguardano e specificati nell'allegato medesimo sono stati rispettati.

Detta dichiarazione supplementare non deve essere richiesta qualora i vegetali, prodotti vegetali e altre voci, di cui all'allegato IV, sono introdotti nel territorio della Repubblica italiana in provenienza da uno Stato membro che non esige una dichiarazione supplementare sul certificato fitopatologico.

Art. 19.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o le altre voci indicati nell'allegato V sono stati immagazzinati in un altro Paese, diverso da quello di origine o hanno subito una modificazione degli imballaggi, e sono stati esposti ad un rischio di contaminazione di organismi nocivi, essi devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonché da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.

Art. 20.

Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati introdotti, prima della loro importazione in Italia, successivamente in più Stati e se, in tale occasione, sono stati rilasciati più certificati fitosanitari, essi devono essere accompagnati dai seguenti documenti:

a) certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o sua copia conforme autenticata, quando si tratta di una importazione di vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

b) ultimo certificato fitosanitario o sua copia conforme autenticata;

c) ultimo certificato di riesportazione;

d) certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, rilasciati nei Paesi diversi da quello di origine o loro copie conformi autenticate.

Art. 21.

Le disposizioni previste agli articoli 18, 19 e 20 sono ugualmente valide per i lotti frazionati dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V del presente decreto.

Art. 22.

Diversamente da quanto indicato negli articoli 19, 20 e 21, i vegetali, prodotti vegetali o altre voci, cui si applicano i requisiti particolari di cui all'allegato IV, immagazzinati o introdotti in un altro Paese prima della loro importazione in Italia, possono non essere accompagnati dal certificato fitosanitario o copia del Paese di origine, nei seguenti casi:

quando il legname conformemente ai requisiti particolari previsti dall'allegato IV, sia scortecciato;

quando, in altri casi, i requisiti particolari dell'allegato IV possono essere soddisfatti in luoghi diversi da quelli di origine.

Art. 23.

I certificati fitosanitari e i certificati di riesportazione, rilasciati dai competenti servizi ufficiali fitosanitari dei Paesi esteri per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V devono essere conformi ai modelli previsti dalla direttiva n. 77/93/CEE o se trattasi di Paesi terzi, conformi ai modelli riprodotti negli allegati della Convenzione internazionale della F.A.O. del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979.

Detti certificati dovranno essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunità economica europea e compilati in stampatello o dattilografati, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni o cancellature pena l'invalidità degli stessi certificati. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali essa deve essere indicata in caratteri latini.

Art. 24.

I certificati fitosanitari che accompagnano le merci devono recare il timbro dell'ufficio doganale del punto di entrata previsto dal presente decreto, che indichi il nome di tale ufficio come pure la data di entrata.

Art. 25.

I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione non devono essere compilati più di quattordici giorni prima della data in cui i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci lasciano lo Stato esportatore o riesportatore.

Art. 26.

I certificati fitosanitari che accompagnano i cereali per uso zootecnico, il cui Paese di destinazione viene modificato durante il trasporto, possono essere ritenuti validi anche se diretti ai servizi fitosanitari di altri Paesi, qualora gli altri requisiti fitosanitari della merce siano rispondenti a quelli previsti dal presente decreto. I dati relativi a dette importazioni dovranno essere notificati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Titolo VI

ESPORTAZIONE E TRANSITO

Art. 27.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di origine italiana, così come quelli originari e in provenienza dagli altri Paesi diversi dall'Italia, ma qui immagazzinati, devono, al momento dell'esportazione, rispondere alle esigenze fitosanitarie del Paese importatore.

Art. 28.

I certificati fitosanitari e quelli di riesportazione, rilasciati per i vegetali, i prodotti vegetali destinati ai Paesi esteri, sono conformi ai modelli indicati rispettivamente negli allegati VII e VIII del presente decreto.

Detti certificati dovranno essere compilati in stampatello o dattilografati senza contenere correzioni o cancellature, nel rispetto dei requisiti previsti dalle legislazioni fitosanitarie dei Paesi importatori.

Art. 29.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci possono essere ammessi al transito nel territorio della Repubblica italiana, senza dar luogo ad alcuna misura di carattere fitosanitario, a condizione che i loro imballaggi o i loro confezionamenti siano tali da escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi.

Nei confronti dei frutti di agrumi, originari dei Paesi del bacino mediterraneo, in transito nel porto di Trieste, si consente la rilavorazione dei frutti stessi.

Titolo VII

FUMIGAZIONE

Art. 30.

I vegetali indicati nell'allegato IV, punti 24) e 27), quando sono originari di Paesi ove è nota la presenza del *Quadraspidiotus perniciosus*, devono essere sottoposti, nel Paese di origine, sotto la sorveglianza dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali, ad appropriato trattamento di fumigazione e tale trattamento deve risultare nel certificato fitosanitario.

Sono esenti da fumigazione:

a) i vegetali originari del Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito e introdotti direttamente da questi Paesi;

b) i vegetali originari di regioni di Paesi riconosciuti indenni dal *Quadraspidiotus perniciosus*, la cui lista sarà redatta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) le parti di piante per uso ornamentale;

d) i frutti e le sementi.

Art. 31.

I frutti di ananas, qualora siano infestati da organismi vivi del regno animale, devono essere sottoposti nei Paesi di origine ad appropriato trattamento di disinfestazione e tale trattamento deve essere indicato nel certificato fitosanitario.

Art. 32.

I cereali in granella, qualora siano infestati dagli organismi nocivi indicati nell'allegato II, lettera *a)*, che li riguardano, per poter essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana, devono essere sottoposti ad appropriato trattamento di disinfestazione, che dovrà essere indicato nel certificato fitosanitario.

Art. 33.

I delegati speciali per le malattie delle piante possono sottoporre a trattamento di disinfestazione e di disinfezione i vegetali e i prodotti vegetali in importazione nonché i loro imballaggi, solo quando su detti vegetali e prodotti vegetali sono presenti organismi nocivi diversi da quelli specificati negli allegati I e II del presente decreto, fatta salva l'eccezione, di cui al precedente articolo.

Titolo VIII

CONTROLLI FITOSANITARI ALL'IMPORTAZIONE E PUNTI DI ENTRATA

Art. 34.

I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci indicate nell'allegato V devono essere sempre accompagnati dal certificato fitosanitario del Paese di origine; inoltre, per poter essere ammessi all'importazione — fermo restando quanto dispone l'art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 987 — debbono essere sottoposti a visita fitosanitaria da parte dei delegati speciali per le malattie delle piante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti presso gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio, in uno dei punti di entrata indicati nell'allegato VI o in una delle dogane interne indicate negli articoli 34 e 36 del presente decreto.

Il certificato fitosanitario di importazione dovrà essere rilasciato solo se i requisiti fitosanitari specificati nel presente decreto sono stati rispettati; in caso contrario i delegati anzidetti provvederanno a rifiutare i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci.

I delegati anzidetti qualora constatano, all'atto dell'importazione, che solo una parte della partita di vegetali, prodotti vegetali o altre voci è contaminata da organismi nocivi specificati negli allegati I e II, possono consentire l'introduzione dell'altra parte della partita, se non esiste alcun sospetto che essa sia contaminata e se possa escludersi una diffusione degli organismi nocivi.

Art. 35.

La visita fitosanitaria ai vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, ad eccezione dei frutti di clementine e di pompelmi, può aver luogo, altresì, presso:

a) le dogane ferroviarie di:

Alessandria, Novara, Torino Orbassano (compartimento di Torino);
Busto Arsizio, Milano Certosa, Milano Farini, Milano Rogoredo, Rho (compartimento di Milano);
Verona Porta Nuova, Vicenza, Trento, Bolzano (compartimento di Verona);
Trieste C.le, Udine (compartimento di Trieste);
Padova, Treviso Scalo Motta, Venezia Mestre (compartimento di Venezia);
Albenga, Genova M.ma, Pozzolo Formigaro (compartimento di Genova);
Bologna Corticella, Ferrara, Parma (compartimento di Bologna);

Firenze Campo Marte, Pisa (compartimento di Firenze);
Ancona M.ma, Perugia, San Benedetto del Tronto (compartimento di Ancona);
Civitavecchia, Roma S. Lorenzo (compartimento di Roma);
Napoli Traccia, Salerno (compartimento di Napoli);
Bari Parco Nord, Brindisi, Taranto (compartimento di Bari);
Reggio Calabria M.ma, Vibo Marina (compartimento di Reggio Calabria);
Catania M.ma, Palermo San Polo (compartimento di Palermo);
Cagliari, Olbia (compartimento di Cagliari);

b) le dogane stradali di:

Albenga, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Ventimiglia;
Montano Lucino, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Ponte Chiasso;
Pozzolo Formigaro, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Aosta Pollein e Ventimiglia;
Susa, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per il traforo Frejus-Freney;
Trento, per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci transitanti per Brennero-Campo Trens.

Art. 36.

La visita fitosanitaria ai pacchi postali contenenti vegetali e prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V, puo aver luogo, altresì, presso qualunque dogana interna, a condizione che gli imballaggi o le confezioni siano tali da escludere qualsiasi fuoriuscita e diffusione di organismi nocivi.

Art. 37.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire, per particolari esigenze, la visita fitosanitaria ai vegetali e prodotti vegetali o altre voci, indicati nell'allegato V, anche attraverso punti di entrata o dogane interne diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Titolo IX

DISPOSIZIONE VARIE

Art. 38.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai vegetali e prodotti vegetali trasportati direttamente dai viaggiatori provenienti dall'estero e con qualsiasi mezzo.

Art. 39.

Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione da parte di organismi nocivi, specificati negli allegati I e II, gli osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio possono accordare, comunicandolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in deroga alle vigenti disposizioni fitosanitarie, dei permessi individuali per l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali e prodotti vegetali provenienti da terreni situati nelle zone di frontiera con l'Italia, purché vengano utilizzati, anche per la piantagione, in locali o in aziende agricole situati nelle immediate vicinanze della frontiera stessa.

Art. 40.

L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, dei vegetali e dei prodotti vegetali, di cui è proibita l'importazione ai sensi del presente decreto, potrà essere consentita, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica solamente ad istituti scientifici o a enti di ricerca e sperimentazione.

Art. 41

È abrogato il decreto ministeriale 23 giugno 1989, citato nelle premesse del presente decreto.

È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con quelle del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1990

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO I

ORGANISMI NOCIVI DI CUI E' VIETATA L'INTRODUZIONE

a) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo:

1. Acleris variana (Fern.)
2. Aleurocanthus woglumi Ashby
3. Amauromyza maculosa (Malloch)
4. Anomala orientalis Waterh.
5. Arrhenodes minutus Drury
6. Busseola fusca (Hamps.)
7. Cacoecimorpha pronubana (Hb.)
8. Ceratitis capitata (Wied.)
9. Conotrachelus nenuphar (Herbst)
10. Dialeurodes citri (Ashm.)
11. Diaphorina citri (Kuway)
12. Enarmonia prunivora (Warsh, 1868)
13. Epichoristodes acerbella (Walk.) Diak.
14. Gonipterus scutellatus (Gyll.)
15. Helicoverpa armigera Hübner [= Heliothis zea Pod.]
16. Hylurgopinus rufipes Eichh.
17. Hyphantria cunea (Drury)
18. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
19. Liriomyza sativae (Blanchard)
20. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen
21. Opogona sacchari (Bojer)
22. Phorocantha semipunctata (F.)
23. Pissodes spp. (non europee)
24. Popillia japonica Newman
25. Premnotrypes spp. (specie non europee)
26. Pseudaulacaspis pentagona (Targ.)
27. Pseudococcus comstocki (Kuw.)
28. Pseudopityophthorus minutissimus Zimm.
29. Pseudopityophthorus pruinosus Eichh.
30. Scaphoideus luteolus Van Duz.
31. Spodoptera littoralis (Boisd.)
32. Spodoptera litura (F.)
33. Thrips palmi karny
34. Toxoptera citricida (Kirk.)
35. Trioza erythreae Del Guercio
36. Trypetidae (non europee)
    a) Rhagoletis cingulata (Loew)
    b) Rhagoletis completa Cress
    c) Rhagoletis fausta (Osten Sacken)
    d) Rhagoletis pomonella (Walsh)
    e) Anastrepha fraterculus (Wied.)
    f) Anastrepha ludens (Loew)
    g) Anastrepha nombinpraeoptans
    h) Ceratitis rosa Karsch
    i) Dacus cucurbitae Coq
    l) Dacus dorsalis Hendel
    m) Altre Trypetidae nocive non presenti in Europa.
37. Xiphinema americanum sensu lato (specie non europee)

b) Organismi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo, qualora non sia dimostrata la loro morte:

1. Globodera pallida (Stone)
2. Globodera rostochiensis (Woll.)
3. Quadraspidiotus perniciosus (Comst.)

c) Batteri

1. Corynebacterium sepedonicum (Spieck. et Kotth.) Skapt. et Burkh.
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
3. Xanthomonas citri (Hasse) Dowson
4. Xanthomonas populi (Ridé) Ridé et Ridé
5. Xylella fastidiosa (Wells et al; 1987) (syn: batterio della malattia di Pierce della vite)

d) Crittogame

1. Angiosorus solani Thirum. et O'Brien syn. Thecaphora solani Barrus]
2. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
3. Chrisomyxa arcrostaphyli Diet.
4. Cronartium spp. (specie non europee)
5. Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai
6. Diaporthe citri (Fawc.) Wolf
7. Dibotryon morbosum (Schw.) Theissen et Sydow
8. Diplodia natalensis P. Evans
9. Elsinoë fawcettii Bitanc. et Jenkins
10. Endocronartium spp. (specie non europee)
11. Endothia parasitica (Murrill) P. J. et H. W. Anderson
12. Fusarium oxysporum (Schlecht f.sp. albedinis) (Killian & Maire) Gord
13. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
14. Gymnosporangium spp. (specie non europee)
15. Melampsora farlowii (Arthur) Davis
16. Melampsora medusae Thüm [syn. M. albertensis Arthur]
17. Monilinia fructicola (Wint) Honey
18. Mycosphaerella larici-leptolepis K. Ito et al.
19. Mycosphaerella populorum Thomp. (Septoria musiva Peck)
20. Ophiostoma (Ceratocystis) roboris C. Georgescu et I. Teodoru
21. Peridermium spp. (specie non europee)
22. Phoma andina Turkensteen
23. Phyllosticta solitaria Ell & Ev.
24. Poria weirii Murr.
25. Septoria lycopersici var. malaguttii Ciccarone & Boerema
26. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

e) Virus e micoplasmi

1. Virus nocivi ed organismi nocivi simili ai virus dotati di azione patogena nei confronti di Cydonia Mill., Fragaria (Tourn.) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L.:

   a) Apple proliferation mycoplasm
   b) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
   c) Cherry raspleaf virus (American)
   d) Peach mosaic virus (American)

e) Peach phony rickettsia
f) Peach rosette mycoplasm
g) Peach yellows mycoplasm
h) Pear decline mycoplasm
i) Plum line pattern virus (American)
l) Raspberry leaf curl virus (American)
m) Sharka virus
n) Strawberry latent "C " virus
o) Strawberry vein-banding virus
p) Strawberry witches' broom pathogen
q) X - disease mycoplasm
r) Altri virus ed organismi patogeni simili ai virus, dei quali non è attestata l'esistenza nella Comunità.

2. Virus e micoplasmi della patata (Solanum tuberosum L.):

a) potato yellow dwarf virus
b) potato yellow vein virus
c) altri virus nocivi e micoplasmi purchè inesistenti nella Comunità

3. Virus degli agrumi (Citrus L.)
4. Rose wilt
5. Potato spindle tuber viroid
6. Tomato ring spot virus
7. Virus nocivi e micoplasmi della vite (Vitis L. partim)
8. Necrosi del floema dell'olmo (Ulmus L.)

f) Fanerogame

- Arceuthobium spp. (specie non europee).

ALLEGATO II

ORGANISMI NOCIVI DI CUI DEVE ESSERE VIETATA L'INTRODUZIONE SE PRESENTI SU DETERMINATI VEGETALI O PRODOTTI VEGETALI

a) Organismi vivi del regno animale in tutte le fasi del loro sviluppo

specie	oggetto della contaminazione
1. Acari del gruppo Acarus sirus L.	Cereali in granella
2. Aleurotrixus floccosus (Mask.)	Vegetali di agrumi (Citrus L. Fortunella L., Poncirus L.) ad eccezione delle sementi.
3. Aphelencoides besseyi Christie	Vegetali di fragola (Fragaria Tourn, ex L.), ad eccezione dei frutti e delle sementi, e sementi di riso (Oriza spp.) destinate alla semina
4. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle	Vegetali di conifere, ad eccezione dei frutti delle sementi e del legname di conifere
5. Cathartus quadricollis Guèr	Cereali in granella
6. Dendroctonus micans Kugelan	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
7. Diarthorcnomyia chrysanthemi Ahlb.	Crisantemi (Chrysanthemun Tourn. ex L. partim).
8. Ditylenchus destructor Thorne	Bulbi da fiore dei generi Croccus L., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss e Tulipa L. e tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
9. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di Allium cepa L., di Allium porrum L. e di Allium schoenoprasum destinati alla piantagione, bulbi da fiore e sementi di erba medica (Medicago sativa L.)
10. Dactulosphaira vitifoliae (Fitch)	Viti (Vitis L. partim) ad eccezione delle sementi
11. Eurytoma amygdali End.	Frutti e sementi di mandorli (Prunus amygdalus Batsch)
12. Ips amitinus Eichh.	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
13. Ips cembrae Heer	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia

specie	oggetto delle contaminazione
14. Ips duplicatus Sahlb.	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
15. Ips sexdentatus Boerner	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
16. Ips typographus Heer	Vegetali di conifere e legname di conifere con corteccia
17. Leucaspis japonica CKLL	Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L.), Malus Mill e Pyrus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
18. Liriomyza trifolii (Burgess)	Vegetali di Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Chrysanthemum, Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus caryophyllus, Gerbera Cass, Gypsophila L., Solanum lycopersicum L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
19. Oryzaephilus mercator Fauv	Cereali in granella
20. Phthorimaea operculella (Zell.)	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)
21. Radopholus citrophilus (Huettel, Dickson e Kaplan)	Vegetali di Araceae, Citrus, Fortunella, Swingle, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana P.Mill., Poncirus Raf., Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato
22. Radopholus similis (Cobb) Thorne (stricto sensu)	Vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae, con radici o terreno di coltura aderente o associato
23. Scolytidae delle conifere	Legnane di conifere (Coniferae) con corteccia originario di paesi extraeuropei
24. Sitophilus zeamais Motsch	Cereali in granella
25. Trogoderma granarium Everst	Cereali in granella
26. Unaspis yanonensis Kuw	Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella L., Poncirus L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

b) Batteri

specie	oggetto della contaminazione
1. Corynebacterium flaccumfaciens (Hedges) Dows.	Sementi di fagioli (Phaseolus vulgaris L. e Dolichos Jacq.) destinati alla piantagione
2. Corynebacterium insidiosum (McCull.) Jensen	Sementi di erba medica (Medicago sativa L.)
3. Corynebacterium michiganense (E.F. Sm.) Jensen	Pomodori (Solanum Lycopersicum L.) ad eccezione dei frutti
4. Erwinia chrysanthemi Burkh. e al. [syn. Pectobacterium parthenii var. dianthicola Hellmers]	Garofani (Dianthus L.), ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
5. Erwinia stewarti (Smith 1898) Dya 1963	Sementi di granturco (Zea mays) destinate alla semina
6. Pseudomonas caryophylli (Burkh.) Starr et Burkh	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
7. Pseudomonas glycinea	Sementi di soja (Glicine mix L. Merril), destinate alla piantagione
8. Pseudomonas pisi (Sackett)	Sementi di piselli (Pisum sativum L.)
9. Pseudomonas solanacearum (E.F.Sm.) Jensen	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.) nonchè pomodori (Solanum lycopersicum L.) e melanzane (Solanum melongena L.), ad eccezione dei frutti e delle sementi
10. Pseudomonas woodsii (E.F.Sm.) Stev.	Garofani (Dianthus L.), ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
11. Xanthomonas campestris p.v. pruni (E.F.Smith) Dye	Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagiône, ad eccezione delle sementi
12. Xanthomonas campestris p.v. oryzae (Ishiyama 1922) Dye 1978 e p.v. orizicola (Fang.et al 1957) Dye 1978	Sementi di riso (Oryza spp.) destinate alla semina
13. Xanthomonas campestris p.v. vescicatoria (Doidge) 1920 Dye 1978	Pomodori (Solanum lycopersicum L.), ad eccezione dei frutti
14. Xanthomonas fragariae Kennedy e King	Vegetali di Fragaria (Tourn.) L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Pseudomonas syringae p.v. persicae (Prunier et al. 1970) young et al. 1978	Prunus ad eccezione dei frutti e delle sementi
16. Xanthomonas ampelina Panagopoulos 1969	Vite (Vitis L. partim) ad eccezione dei frutti e delle sementi

c) Crittogame

specie	oggetto della contaminazione
1. Atropellis spp.	Pinus L.
2. Ceratocystis coerulescens (Münch) Back	Vegetali di Acer saecharum, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America, legname di Acer saecharum originario degli Stati Uniti d'America
3. Ceratocystis fimbriata var. platani Walt.	Vegatali di Platanus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Platanus
4. Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori et Nambu) Deighton [Sin. Cercospora pini-densiflorae Hori et Nambu]	Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Pinus
5. Corticium salmonicolor Berk. e Br.	Agrumi (Citrus L.)
6. Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. soia	Sementi di soia (Glycinea max (L.) Merr.) destinati alla piantagione
7. Didymella chrysanthemi (Tassi) Garibaldi e Gullino [syn.Mycosphaerella ligulicula Baker e al.]	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn ex L. partim)
8. Fusarium oxysporum Schlecht.f. sp. gladioli (Massey) Snyd. e Hans.	Bulbi di fresia (Freesia Klatt), di gladiolo (Gladiolus Tourn. ex L.), di croco (Crocus L.) e di Iris (Iris L.)
9. Gleosporium limetticola Clausen	Agrumi (Citrus L.)
10. Guignardia baccae (Cav.) Jacz.	Vite (Vitis L. partim), ad eccezione dei frutti e delle sementi
11. Hypoxilon pruinatum (Klotsche) Cke	Vegetali di Populus ad eccezione delle sementi destinate alla piantagione
12. Phialophora cinerescens (Wr.) van Beyma	Garofani (Dianthus L.) ad eccezione dei fiori recisi e delle sementi
13. Phialophora gregata	Sementi di soia (Glycinea max (L.) Merr. destinate alla piantagione
14. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema	Tuberi-seme di patate provenienti dai Paesi esterni alla comunità

specie	oggetto della contaminazione
15. Phytopthora megasperma f.sp. glycinea	Sementi di soia (Glicinea max (L.) Merr. destinate alla piantagione
16. Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, purchè questo organismo nocivo abbia provocato una conta minazione più che leggera di imputridimento secco	Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), esclusi i tuberi-seme di patata, le patate primaticce e le patate destinate all'immediata trasformazione industriale
17. Phytophthora cinnamomi Rands	Avocado (Persea Mill.), ad eccezione dei frutti (limitatamente alla Calabria e Sicilia
18. Phytophthora fragariae Hickman	Piante di fragola (Fragaria Tourn. ex L.) ad eccezione dei frutti e delle sementi
19. Puccinia horiana P.Henn	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim)
20. Puccinia pelargonii-zonalis Doidge	Gerani (Pelargonium l'Herit. partim)
21. Puccinia pitteriana	Solanum spp.
22. Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers	Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Pinus
23. Scirrhia pini Funk ed Parker	Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di Pinus
24. Uromyces spp.	Gladioli (Gladiolus Tourn. ex L.)
25. Verticillium alboatrum Reinke et Berth.	Luppolo (Humulus lupulus L.)
26. Verticillium dahliae	Luppolo (Humulus lupulus L.)

c) Virus ed organismi patogeni simili ai virus

specie	oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Fragole (Fragaria Tourn. ex L.) more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet curly top virus	Vegetali di Beta spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3 Beet leaf curl virus	Barbabietole (Beta vulgaris L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. Black raspberry latent virus	Rubus L., destinati alla piantagione
5. Cherry leaf roll virus	Rubus L., destinati alla piantagione
6. Cherry necrotic rusty mottle virus	Ciliegi (Prunus avium L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. Chrysanthemum stunt viroid	Crisantemi (Chrysanthemum Tourn. ex L. partim), ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi
Little cherry pathogen	Amareni (Prunus cerasus L.) ciliegi (Prunus avium L.), ciliegi ornamentali [Prunus incisa Thumb.; Prunus sargentii Rehd.; Prunus serrula Franchi; Prunus rerrulata Lindl.; Prunus speciosa (Koidz) Ingram; Prunus subhirtella Miq.; Prunus yedoensis Matsum.], destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi extraeuropei
Prunus necrotic ring-spot virus	Rubus L., destinati alla piantagione
Raspberry ringspot virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Stolbur pathogen	Solanacee, destinate alla piantagione, ad eccezione dei frutti e delle sementi
Strawberry crinkle virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Strawberry latent ringspot virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

SPECIE	OGGETTO DELLA CONTAMINAZIONE
Strawberry yellow edge virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), destinate alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato black ring virus	Fragole (Fragaria Tourn. L.), more/lamponi (Rubus L. partim), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
Tomato spotted wilt virus	Tuberi di patata (Solanum tuberosum L.)

ALLEGATO III

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI DI CUI E' VIETATA L'INTRODUZIONE

Descrizione	Paesi di origine
1) Vegetali di Abies Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
2) Vegetali di Larix Mill., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale e dell'Asia
3) Vegetali di Tsuga Carr. e Pseudotsuga Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4) Vegetali di Populus L. e Quercus L. con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
5) Vegetali di agrumi (Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.), ad eccezione delle sementi	Tutti i paesi
6) Vegetali di Eucalipto (Eucalyptus l'Herit.), ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per ornamento	Tutti i paesi
7) Vegetali di Juniperus, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
8) Corteccia isolata di Acer saccharum	Stati Uniti d'America
9) Corteccia isolata di Castanea Mill.	Tutti i paesi
10) Corteccia isolata di Conifere (Coniferae)	Paesi extraeuropei
11) Corteccia isolata di Eucalyptus	Tutti i paesi
12) Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.	Paesi dell'America settentrionale, Romania, Unione Sovietica
13) Corteccia isolata di Populus L.	Continente americano
14) Vegetali della specie di Solanum L. a tuberi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)	Tutti i paesi

Descrizione	Paesi di origine
15) Vegetali di Cotoneaster (B.Ehrh.) Med., Crataegus L., Sorbus aria L., Stranvaesia davidiana Deche, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi comunitari
16) Vegetali di Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M.J.Roem., Pyrus L., Sorbus L. diverso dal Sorbus intermedia L., Stranvaesia Lindl., ad eccezione dei frutti e delle sementi, dal 16 aprile al 31 ottobre	Paesi comunitari
17) Vegetali dei generi: Chaenomeles Lindl., Cotoneaster B.Ehrh, Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M.J.Roem., Pyrus L. Rosa L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl. Vitis L., ad eccezione delle sementi,dei vegetali del genere Rosa L., nonchè dei frutti di drupacee e pomacee originari di paesi europei.	Paesi terzi
18) Vegetali di Photinia destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali inerti, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi extraeuropei
19) Vegetali di Fragaria, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi extraeuropei
20) Frutti di meloni e cocomeri nel periodo 10 giugno - 15 novembre	Paesi extraeuropei
21) Frutti di meloni e cocomeri nel periodo 10 luglio - 15 novembre	Cipro
22) Vegetali di solanacee, ad eccezione dei tuberi e delle sementi	Paesi terzi
23) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), ad esclusione di quelli ufficialmente classificati come tuberi-seme di patate ai sensi della direttiva 66/403/CEE	Senza pregiudizio dei requisiti particolari applicabili ai tuberi ai sensi dell'allegato IV: Turchia, URSS e paesi extraeuropei ad eccezione dei seguenti: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Siria e Tunisia
24) Terreno di coltura come specificato nell' Allegato V, punto 10, lettera a)	Turchia, URSS e paesi extraeuropei ad eccezione dei seguenti: Algeria, Cipro, Israele, Malta, Marocco, Tunisia
25) Sementi di riso (Oryza sativa L.) destinate alla piantagione	Paesi extraeuropei, ad eccezione dell'Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libia, Malta, Marocco, Siria e Tunisia
26) Vegetali di Phoenix spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle marocco provenienti dall'Algeria e dal	Paesi terzi

ALLEGATO IV

REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER L'INTRODUZIONE DI VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI

Descrizione	Requisiti particolari
1) Legname di conifere (Coniferae), originario di paesi extraeuropei	Il legname è scortecciato, oppure è provato, mediante l'apposizione sul legno o sul suo imballaggio, in conformità degli usi commerciali correnti, di un marchio "Kiln-dried","K.D." o di altro marchio internazionalmente riconosciuto, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
2) Legname di Acer saccharum, originario degli Stati Uniti d'America	Constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente iconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
3) Legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, di Castanea e di Quercus, originario dei paesi dell'America settentrionale	Il legname è scortecciato, e a) il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure b) constatazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca, oppure, c) constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda; o, in caso di legname provvisto o sprovvisto di corteccia residua,constazione,comprovata dal marchio "Kiln-dried","K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20% calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

Descrizione	Requisiti particolari
4) Legname di Castanea e di Quercus originario della Romania e dell'URSS	a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Ophiostoma roboris ed Endothia parasitica, oppure b) il legname è scortecciato , e aa) il legname è squadrato a tal punto che è scomparsa la superficie rotonda, oppure bb) constazione ufficiale che il tenore di umidità del legname non supera il 20% calcolato sulla materia secca, oppure cc) constatazione ufficiale che il legname è stato disinfettato mediante un trattamento adeguato all'aria calda o all'acqua calda
5) Legname di Castanea e di Quercus originario di paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica oppure b) il legname è scortecciato
6) Legname di Castanea e Quercus, originario dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che il legname proviene da regioni non contaminate da Cronartium quercuum e da Cronartium fusiforme
7) Legname di Platanus originario degli Stati Uniti d'America	Constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;
8) Legname di Platanus, originario di paesi diversi dagli Stati Uniti d'America, nei quali è nota la presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani	a) Constatazione ufficiale che il legno è originario di regioni note per essere esenti dalla Ceratocystis fimbriata, in conformità della procedura di cui all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE oppure b) Constatazione comprovata dal marchio "Kiln-dried", "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali vigenti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno fino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, calcolato sulla materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura;

Descrizione	Requisiti particolari
9) Legname di Populus originario dei paesi d'America	Il legname è scortecciato
10) Legname di Eucalyptus	Il legname è stato sottoposto a trattamento appropriato, prima della spedizione, oppure è scortecciato ed è originario di una regione non contaminata da Phorocantha spp.
11) Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L., originaria di paesi diversi dall'America settentrionale, dalla Romania e dall'URSS	Constatazione ufficiale che la corteccia è originaria di regioni note per essere esenti da Endothia parasitica
12) Legno sotto forma di piccole placche, particelle, avanzi e cascami ottenuto in tutto o in parte da uno o più generi o specie di cui all'allegato V, punto 8, lettera b) in provenienza da paesi non europei	Il prodotto è stato fabbricato esclusivamente a partire da legno che è stato scortecciato o essiccato artificialmente fino ad avere un contenuto di umidità, espresso in percentuale di materia secca, al momento della fabbricazione, inferiore al 20% rispettando un adeguato rapporto tempi/temperature, o che è stato sottoposto a fumigazione, ed è trasportato in contenitori sigillati o in modo tale da impedire che venga nuovamente invaso da parassiti.
13) Vegetali di Castanea	
a) originari di tutti i paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
b) originari di paesi dell'America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris
14) Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 metri, destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'allegato II, lettera a), punti 12, 14 e 16
15) Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 metri, destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'allegato II, lettera a), punto 13
16) Vegetali di conifere di altezza superiore a 3 metri destinati alla piantagione	Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati prodotti in vivaio e che il luogo di produzione è esente da Dendroctonus micans e dalle specie di Ips di cui all'allegato II, lettera a), punto 15

Descrizione	Requisiti particolari
17) Vegetali di Pinus ad eccezione dei frutti e delle sementi originari di paesi europei	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Cronartium quercuum, Scirrhia acicola e Scirrhia pini dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
18) Vegetali di Populus ad eccezione dei frutti e delle sementi	
a) originari di tutti i paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Mycosphaerella populorum (Septoria musiva) dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
b) originari di paesi del continente americano	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Hypoxylon pruinatum, di Melampsora medusae dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
19) Vegetali di Pseudotsuga ad eccezione dei frutti e delle sementi originari dei paesi dell'Asia	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Guignardia laricina dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
20) Vegetali di Pseudotsuga e di Larix, ad eccezione dei frutti e delle sementi originari dei paesi dell'America	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Melampsora medusae dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
21) Vegetali di Quercus	
a) originari di tutti i paesi	Constatazione ufficiale che né sul campo di produzione né nei suoi immediati dintorni sono stati osservati sintomi di Endothia parasitica o di Cronartium quercuum dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
b) originari dei paesi dell'America settentrionale, della Romania e dell'URSS	Constatazione ufficiale - che non sono stati osservati sintomi di Cronartium fusiforme dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze - e che i vègetali sono originari di regioni note per essere esenti da Ceratocystis fagacearum e da Ophiostoma roboris

Descrizione	Requisiti particolari
22) Vegetali di Ulmus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari dei paesi dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi di necrosi del floema dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze
23) Vegetali di Platanus, ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America o di altri paesi nei quali è nota la presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani	Constatazione ufficiale che non sono stati osservati sintomi della presenza di Ceratocystis fimbriata var. platani nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
24) Vegetali d Chaenomeles, Cornus, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, Ribes, Sorbus, Symphoricarpus ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per uso ornamentale, originari o provenienti da paesi in cui è conosciuta l'apparizione di Quadraspidiotus perniciosus	a) Constatazione ufficiale che - sono applicate le disposizioni della direttiva 69/466/CEE o - nel caso di paesi terzi - misure riconosciute equivalenti, in conformità della procedura di cui all'art.16 della direttiva 77/93/CEE, e - vegetali sono originari di regioni riconosciute indenni da Quadraspidiotus perniciosus, conformemente alla procedura di cui all'art.16 della direttiva 77/93/CEE; e non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediante vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi, oppure - non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediante vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi e i vegetali sono stati sottoposti, al momento idoneo, ad una fumigazione o altro trattamento appropriato contro tale organismo nocivo, secondo un metodo approvato in conformità della procedura dell'art.16 della direttiva 77/93/CEE o, in mancanza di tale approvazione, conformemente a quanto prescritto dallo Stato membro di introduzione e b) se non si è effettuata la fumigazione o altro trattamento conformemente alla lettera a), terzo trattino, i vegetali sono stati sottoposti a tale fumigazione o tale trattamento in un luogo approvato dai servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei paesi interessati

Descrizione	Requisiti particolari
25) Vegetali di Chaenomeles, Crataegus, Cydonia, Eriobotrya, Melus, Prunus, Pyrus destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi provenienti da paesi extraeuropei	- che i vegetali sono originari di una regione riconosciuta indenne da Monilinia fructicola, conformemente alla procedura di cui all'art. 16 della direttiva 77/93/CEE - che non sono stati osservati sintomi di Monilinia fructicola nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo
26) Dal 1° marzo al 30 settembre per i frutti freschi del Prunus, originario dell'emisfero australe provenienti da paesi extraeuropei	Constatazione ufficiale: - che i frutti sono originari di una regione riconosciuta indenne da Monilinia fructicola, conformemente alla procedura di cui all'art. 16, oppure - che i frutti sono stati sottoposti a debito controllo e a trattamenti prima del raccolto e/o dell'esportazione, per garantire che siano indenni da Monilinia spp.
27) Vegetali di Amelanchier, Cercidiphyllum, Euonymus, Fagus,Juglans, Ligustrum, Lonicera, Populus, Ptelea, Pyracantha, Rosa, Salix, Spiraea Syringa, Tilia, Ulmus ad eccezione dei frutti, delle sementi e delle parti di piante per uso ornamentale, originari o provenienti da paesi in cui è conosciuta l'apparizione di Quadraspidiotus perniciosus	Constatazione ufficiale che sono applicate le disposizioni della direttiva 69/466/CEE o - nel caso di paesi terzi - misure riconosciute equivalenti in conformità della procedura di cui all'art.16 della direttiva 77/93/CEE, e - Constatazione ufficiale che non è stata osservata alcuna contaminazione da Quadraspidiotus perniciosus sui vegetali nel campo di produzione o nelle sue immediante vicinanze dall'inizio degli ultimi due periodi vegetativi completi, oppure - nel caso di Rosa, i vegetali sono stati sottoposti ad una fumigazione o altro trattamento appropriato contro tale organismo nocivo, ove previsto da un accordo dei servizi ufficiali per la protezione dei vegetali dei paesi interessati, secondo un metodo e in un luogo determinati in tale accordo
28) Vegetali di Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus. Pyracantha, Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus intermedia. Stranvaesia destinati alla piantagione, ad eccesione delle sementi	Constatazione ufficiale che - i vegetali sono originari di paesi o regioni riconosciuti indenni da Erwinia amylovora, conformemente alla procedura dell'art.16 della direttiva 77/93/CEE oppure - non è stato osservato alcun sintomo di Erwinia amylovora nel campo di produzione o nelle sue immediante vicinanze dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

Descrizione	Requisiti particolari
29) Vegetali di Chaenomeles, Cotoneaster, Crataegus, Cydonia, Malus, Pyracantha, Pyrus, Sorbus diverso da Sorbus intermedia, Stranvaesia, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fatti salvi - i divieti applicabili ai vegetali ai sensi dell'allegato III oppure - le esenzioni, a taluni requisiti elencati di seguito, che possono essere concesse agli Stati membri conformemente alla procedura dell'art.16 della direttiva 77/93/CEE, qualora possano essere fornite garanzie: A constatazione ufficiale che 1. i vegetali sono originari della Grecia, dell'Irlanda, del Regno Unito (Irlanda del Nord) o di altri paesi o regioni riconosciuti esenti da Erwinia amylovora, conformente alla procedura dell'art.16 della direttiva 77/93/CEE, qualora detti paesi o regioni siano efficacemente protetti dall'introduzione di Erwinia amylovora e sono stati prodotti in vivai che utilizzano esclusivamente materiale proveniente da detti paesi o regioni oppure 2. i vegetali a) sono stati prodotti in un campo i) situato in una "zona protetta" delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km^2, ossia in una zona dove le piante-ospiti sono sottoposte almeno ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia amylovora, a partire dai vegetali ivi coltivati; ii) ufficialmente approvato, prima dell'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni previste alle lettere a) e b); l'approvazione deve essere notificata prima del mese di luglio alla Commissione, indicando l'ubicazione del campo nonchè il tipo e il numero approssimativo di vegetali che vi saranno coltivati e la data di detta approvazione;

Descrizione	Requisiti particolari
	iii) che, come le altre parti della circostante "zóna protetta", è risultato esente da Erwinia amylovora dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo in occasione di: - ispezioni ufficiali eseguite almeno due volte nel campo e nella zona circostante in un raggio di almeno 250 metri, una volta in luglio/agosto e una volta in settembre/ottobre per l'emisfero settentrionale, o, per l'emisfero meridionale rispettivamente in gennaio/febbraio e marzo/aprile, e - verifiche ufficiali effettuate con il criterio del campione casuale della zona circostante in un raggio di almeno 1 Km., almeno una volta tra luglio e ottobre, per l'emisfero settentrionale, ed almeno una volta tra gennaio ed aprile per l'emisfero meridionale, in località selezionate appropriate in cui vi siano vegetali appropriati per fungere da indicatori, e - prove ufficiali eseguite secondo adeguati metodi di laboratorio su campioni ufficialmente prelevati dopo l'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, da vegetali che hanno presentato sintomi di Erwinia amylovora nel campo o nelle altre parti della "zona protetta"; iv) dal quale, come dalle altre parti della "zona protetta", non sono state rimosse piante-ospiti con sintomi di Erwinia amylovora senza preventiva indagine ufficiale o preventiva approvazione ufficiale e b) sono stati sottoposti ad adeguate misure amministrative per garantire la loro identità, quali l'etichettatura in campo nel caso degli alberi da frutta o altre operazioni con effetto analogo. B) I vegetali sono imballati e gli imballaggi sono ufficialmente contrassegnati con un marchio in modo da assicurare la loro identificazione nella partita; gli stessi marchi sono riprodotti sul certificato fitopatologico

Descrizione	Requisiti particolari
30) Vegetali di Araceae, Citrus Fortunella, Marantha ceae, Musaceae, Persea, Poncirus, Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato, originari o provenienti da paesi terzi	Fatti salvi i divieti di cui al presente decreto, constatazione ufficiale che - i vegetali sono originari e provenienti da paesi riconosciuti indenni da Radopholus citrophilus e Radopholus similis oppure - campioni rappresentativi di terra e di radici del campo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda Radopholus citrophilus e Radopholus similis e sono risultati indenni da tali organismi nocivi in occasione di dette prove
31) Vegetali di Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae con radici o con terreno di coltura aderente o associato, originari e provenienti da uno Stato membro	Constatazione ufficiale che - non è stata osservata alcuna contaminazione da Radopholus similis nel campo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, oppure - il terreno e le radici di vegetali sospetti sono stati sottoposti dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda il Radopholus similis e sono risultati indenni da tale organismo nocivo in occasione di dette prove
32) Vegetali di Crateagus L., Cydonia Mill., Fragaria (Tourn) L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Rubus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi sulla specie in causa Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti:	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi in questione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

Descrizione	Requisiti particolari
- Per il Crateagus L. ed il Malus Mill.:Phyllostica solitaria Ell. & Ev.;	
- Per Fragaria(Tourn.)L.: Phytophthora fragariae Hickman; Arabis mosai virus; Raspberry ringspot virus; Strawberry latent ringspot virus; Xanthomonas fragariae Kennedy et King; Tomato black ring virus	
- Per Prunus L.: Apricot chlorotic leafroll mycoplasm; Xanthomonas campestris p.v. pruni (E.F.Smith) Dye	
- Per Prunus avium L.: Cherry necrotic rusty mottle virus;	
- Per Rosa L.: Rose wilt virus;	
- Per Rubus L.: Arabic mosaic virus; Raspberry ringspot virus; Strawberry latent ringspot virus; Tomato black ring virus	
- Per tutte le specie: organismi nocivi di cui all'allegato I, lettera e) punto 1 (q)	
33) Vegetali di Cydonia oblonga Mill., Pyrus communis L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di pear decline mycoplasm	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso ai sensi del punto 32, constatazione ufficiale che negli ultimi tre periodi vegetativi completi in loco, si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione e dei suoi immediati dintorni che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da pear decline mycoplasm

Descrizione	Requisiti particolari
34) Vegetali di Fragaria (Tourn.) L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa dei sottoelencati organismi nocivi: Strawberry latent "C" virus Strawberry vein-banding virus Strawberry withes' broom pathogen Strawberry crinkle virus Strawberry yellow edge virus	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso ai sensi del punto 32, constatazione ufficiale a) che i vegetali, escluse le piantine germogliate da semina, - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, - ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rilevatisi esenti dai suddetti organismi all'atto di tali controlli; b) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al presente punto, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze
35) Vegetali di Fragaria Tourn (L.) destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi in cui è nota la presenza di Aphelenchoides besseyi	Fatti salvi eventualmente i requisiti applicabili ai vegetali previsti al punto 32 e al punto 34, constatazione ufficiale: a) che non sono stati osservati sintomi di Aphelenchoides sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che, in caso di vegetali in coltura tissulare, i vegetali siano derivati da vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o siano stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e siano risultati indenni da Aphelenchoides besseyi;

Descrizione	Requisiti particolari
36) Vegetali di Malus pumila (Willd.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza dell'apple proliferation mycoplasm	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 32 o 37, constatazione ufficiale: 1. che i vegetali sono originari di regioni note per essere esenti da apple proliferation mycoplasm, 2. ovvero: a) che i vegetali, escluse le piantine ottenute dal seme: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno l'apple proliferation mycoplasm mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli, - ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno l'apple proliferation mycoplasm, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'apple proliferation mycoplasm né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediante vicinanze
37) Vegetali di Malus Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi su Malus Mill. Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: Cherry raspleaf virus (American)	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 32 o 37, constatazione ufficiale: a) che i vegetali: - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli;

Descrizione	Requisiti particolari
Tomato ringspot virus	- ovvero provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 35, né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze
38) Vegetali delle seguenti specie di Prunus, destinati alla piantagione,ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa del Sharka virus Prunus amygdalus Batsch Prunus armeniaca L. Prunus blireiana André Prunus brigantina Vill. Prunus cerasifera Ehrh. Prunus cistena Hansen Prunus curdica Fenzl. and Fritsch Prunus domestica ssp. domestica L. Prunus domestica spp. insititia (L.) C.K.Schneid. Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi. Prunus glandulosa Thunb. Prunus holosericea Batal. Prunus hortulana Bailey Prunus japonica Thunb. Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne Prunus marittima Marsh. Prunus mume Sieb.and Zucc Prunus nigra Ait. Prunus persica (L.)Batshc Prunus salicina Prunus sibirica L. Prunus simonii Carr. Prunus spinosa L. Prunus tomentosa Thunb.	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 32 o 39, constatazione ufficiale: a) che i vegetali esclusc le piantine ottenute da seme, - hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno il virus Sharka, mediante appropriati indicatori o metodi equivalenti rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli, - ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno il Sharka virus, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti da questo organismo nocivo all'atto di tali controlli;

Descrizione	Requisiti particolari
Prunus triloba Lindl. Altre specie di Prunus sensibili al Sharka virus	b) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Sharka virus né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze; c) che si è proceduto ad estirpare i vegetali del campo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni simili ai virus.
39) Vegetali di Prunus L., destinati alla piantagione,	Fatte salve le esigenze applicabili ai vegetali, se del caso, in virtù dei punti 32 o 38 constatazione ufficiale:
a) originari di paesi nei quali si è avuta notizia della comparsa di determinati organismi nocivi su Prunus L. b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi, c) ad eccezione delle sementi, originari di paesi extraeuropei, nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi.	a) che i vegetali: - hanno ottenuto i certificati ufficiali nel l'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, - ovvero provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli;
Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a): Tomato ringspot virus - per il caso di cui alla lettera b): Cherry raspleaf virus (American) Peach mosaic virus (American) Peach phony rickettsia Peach rosette mycoplasm Peach yellows mycoplasm Plum line pattern virus (American) xdisease mycoplasm	b) che dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 39 né sui vegetali del campo di produzione né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.

Descrizione	Requisiti particolari
- per il caso di cui alla lettera c): Little cherry pathogen	
40) Vegetali di Rubus L., destinati alla piantagione, a) originari di paesi nei quali si è avuto conoscenza della comparsa di terminati organismi nocivi su Rubus L., b) ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali si è avuta conoscenza della comparsa di determinati organismi nocivi Gli organismi nocivi di cui sopra sono i seguenti: - per il caso di cui alla lettera a): Tomato ringspot virus Black raspberry latent virus Cherry leafroll virus Prunus necrotic ringspot virus - per il caso di cui alla lettera b): Raspberry leaf curl. virus (American)	Fatti salvi i requisiti applicabili ai vegetali, se del caso, ai sensi del punto 32 a) vegetali sono esenti da afidi e da loro uova, b) constatazione ufficiale aa) che i vegetali hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a test ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli, - ovvero provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre periodi vegetativi completi ad almeno un test ufficiale riguardante quanto meno gli organismi nocivi in questione, mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tali controlli; bb) che dall'inizio degli ultimi tre periodi vegetativi completi non siano stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi di cui al punto 38 nè sui vegetali del campo di produzione nè sui vegetali sensibili delle sue immediate vicinanze.
41) Vegetali di Vitis, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie da virus o da mycoplasmi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
42) Tuberi di Solanum tuberosum originari della Comunità	Constatazione ufficiale che le disposizioni comunitarie di lotta contro il Corynebacterium sepedonicum e il Synchitrium endobioticum sono state osservate

Descrizione	Requisiti particolari
43) Tuberi di Solanum tuberosum originari dei paesi terzi	Constatazione ufficiale - che i tuberi sono originari di regioni note per essere esenti da Synchitrium endobioticum di razze diverse da quella comune europea - che dall'inizio di un periodo appropriato non è stato rilevato alcun sintomo di Synchitrium endobioticum né sul campo di produzione né nelle immediate vicinanze, e - che nel paese d'origine sono state rispettate le disposizioni equivalenti a quelle comunitarie relative alla lotta contro il Corynebacterium sepedonicum, conformemente alla procedura di cui all'art.16 della direttiva 77/93/CEE, se l'apparizione del Corynebacterium sepedonicum è nota in tale paese.
44) Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.), destinati alla piantagione, ad eccezione delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri ai sensi della direttiva 70/457 /CEE	Constatazione ufficiale che i tuberi - appartengono a selezioni avanzate, - sono prodotti nella Comunità, e - provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti nella Comunità a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati, sono risultati esenti da organismi nocivi all'atto di tali controlli
45) Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi nei quali è nota la presenza di Thrips palmi	Constatazione ufficiale: a) che il campo di produzione è stato riconosciuto esente da Thrips palmi b) che la partita è stata sottoposta ad un trattamento adeguato, atto a garantire l'assenza di contaminazione da Thysanoptera
46) Tuberi di Solanum tuberosum ad eccezione delle patate di primizia, originari dei paesi d'America e dei paesi terzi ove è noto il manifestarsi del Potato spindle tuber viroid	Soppressione della fàcoltà germinativa
47) Tuberi-seme di Solanum tuberosum	Constatazione ufficiale che i tuberi-seme di Solanum tuberosum sono originari di un campo di produzione esente da Globodera rostochiensis e da Globodera pallida
48) Vegetali di solanacee destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei frutti	Constatazione ufficiale che sui vegetali del campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Stolbur dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo

Descrizione	Pequisiti particolari
49) Vegetali di Humulus lupulus ad eccezione delle sementi e del luppolo raccolto	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Verticillium albo-atrum e Verticillium dahliae dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo comcompleto
50) Vegetali di Chrysanthemum Dianthus e Pelargonium ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale a) che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Epichoristodes acerbella, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis (Bois.) o Spodoptera litura (F.) dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali hanno subito un trattamento atto a proteggerli da detti organismi
51) Vegetali di Chrysanthemum ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi esenti da Chrysanthemum stunt virus all'atto di test virologici o provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10% almeno si è rivelato esente da Chrysantemum stunt virus, all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura b) che il certificato ufficiale non è stato rilasciato più di 48 ore prima del momento dichiarato della spedizione dal campo di produzione c) che i vegetali e le talee provengono da ditte: - ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi che precedono la spedizione e in cui non sono stati osservati sintomi di Puccinia horiana durante tale periodo - e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di Puccina horiana durante i tre mesi che precedono la spedizione d) che nel caso di talee senza radici non è apparso alcun sintomo di Didymella chrysanthemi né sulle talee né sui vegetali da cui provengono le talee o che, nel caso di talee con radici, non si è osservato alcun sintomo di Didymella chrysanthemi né sulle talee né nell'ambiente circostante

Descrizione	Requisiti particolari
52) Vegetali di Dianthus caryophyllus ad eccezione delle sementi e dei fiori recisi	Constatazione ufficiale - che i vegetali provengono da varietà di origine risultante esenti da Erwinia chrysanthemi, Pseudomonas caryophylli, Pseudomonas woodsii e Phialophora cinerescens all'atto di esami ufficialmente riconosciuti, effettuati negli ultimi due anni - che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi degli organismi nocivi summenzionati dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
53) Vegetali di Gladiolus	Constatazione ufficiale a) che i vegetali sono originari di un paese noto per essere esente da Uromyces spp. oppure b) che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Uromyces spp. dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
54) Bulbi di Tulipa e di Narcisus	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
55) Vegetali di Pelargonium X hortorum (compreso il P. zonale) e di P. X domesticum ad eccezione delle sementi, destinati ad essere piantati, originari di paesi nei quali è noto il manifestarsi di tomato ringspot virus,	
a) nei quali non sono apparsi lo Xiphinema americanum o altri vettori del virus tomato ringspot, e	Constatazione ufficiale che i vegetali a) provengono direttamente da vivai non contaminati da tomato ring spot virus b) o sono della IV generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ringspot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti
b) nei quali è noto il manifestarsi dello Xiphinema americanum o di altri vettori del tomato ringspot virus	Constatazione ufficiale che i vegetali a) provengono direttamente da vivai non contaminati dal tomato ring spot virus né sul suolo né sui vegetali b) sono della II generazione al massimo a partire dal vegetale d'origine che si è rivelato esente dal tomato ring spot virus all'atto di test virologici ufficialmente riconosciuti

Descrizione	Requisiti particolari
56) Vegetali di Apium graveolens, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Dentranthema Dianthus caryophillus, Gerbera, Gypsophyla, Solanum lycopersicum, destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi, originari di uno Stato membro o di paesi terzi nei quali è stato constatato, conformemente alla procedura dell'art. 16 della direttiva 77/93/CEE che non è nota la presenza di: - Amauromyza maculosa - Liriomyza huidobrensis - Liriomyza sativae - Liriomyza trifolii oppure, in caso di presenza di Liriomyza trifolii, che sono applicate misure equivalenti a quelle prese dalla Comunità	Constatazione ufficiale - che non è stata osservata alcuna contaminazione da Liriomyza trifolii sui vegetali nel campo di produzione in occasione di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, - o che i vegetali o, in caso di talee, le piante madri, sono stati sottoposti ad un regime di controllo ufficialmente riconosciuto e verificato comprendente un trattamento appropriato per eradicare la Liriomyza trifolii sui vegetali
57) Vegetali di Apium graveolens, Capsicum annuum, Chrysanthemum, Dendranthema, Dianthus caryophyllus, Gerbera, Gypsophyla, Solanum lycopersicum, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di paesi d'America o di altri paesi terzi diversi da quelli di cui al punto 56	Constatazione ufficiale che non è stata osservata alcuna contaminazione da Amauromyza maculosa o Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae o Liriomyza trifolii sui vegetali nel campo di produzione in occasione di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto
58) Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Constatazione ufficiale che il campo di produzione è esente da Synchitrium endobioticum, da Globodera pallida, da Globodera rostochiensis e da Corynebacterium spedonicum
59) Terreno di coltura come specificato nell'allegato V, punto 10, lettera b)	Constatazione ufficiale che a) il terreno di coltura, al momento della piantagione, - non conteneva terra e materie organiche, o

Descrizione	Requisiti particolari
	- era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto ad un esame o trattamento adeguati assicuranti che esso fosse esente da altri organismi nocivi, o - era stato sottoposto ad adeguato trattamento per eliminare gli organismi nocivi e b) dopo la piantagione - sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente dagli organismi nocivi, e - nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati estratti dal terreno di coltura e si è lasciato soltanto il quantitativo minimo necessario per là loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo rispondeva ai requisiti di cui alla lettera a)
60) Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Beet curly top virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo
61) Vegetali di Beta spp. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari dei paesi in cui è noto il manifestarsi del Beet leaf curl virus	Constatazione ufficiale a) che nelle regioni di produzione non si è avuta conoscenza di alcuna contaminazione da Beet leaf curl virus, e b) che non sono stati osservati sintomi del Beet leaf curl virus dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo né sul luogo di produzione né nelle immediate vicinanze
62) Sementi di Medicago sativa	Constatazione ufficiale - che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Ditylenchus dipsaci dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo e che Ditylenchus dipsaci non è apparso dopo una prova in laboratorio su un campione rappresentativo, o - che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione

Descrizione	Requisiti particolari
63) Sementi di Medicago sativa originarie dei paesi in cui il Corynebacterium insidiosum si è manifestato	Constatazione ufficiale - che non si è avuta conoscenza del manifestarsi del Corynebacterium insidiosum dall'inizio di un periodo di dieci anni né nell'azienda né nelle immediate vicinanze che - la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta molto resistente al Corynebacterium insidiosum, o - al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto periodo vegetativo completo dal momento della semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, o - il contenuto in materie inerti, determinato conformemente alle norme relative alla certificazione delle sementi commercializzate nella Comunità non supera, in peso, lo 0,1%; - che non si sono osservati sintomi di Corynebacterium insidiosum durante l'ultimo od eventualmente i due ultimi periodi vegetativi completi sul campo di produzione o in colture adiacenti di Medicago sativa - che la coltura è stata fatta su un campo di produzione ove non si è prodotta Medicago sativa durante i tre anni precedenti la semina
64) Sementi di Pisum sativum	Constatazione ufficiale - che nella regione di produzione non si è avuta conoscenza, durante un periodo adeguato, di alcuna contaminazione di Pseudomonas pisi - oppure che, sui vegetali del campo di produzione, non sono stati riscontrati sintomi di Pseudomonas pisidall'inizio del secondo periodo vegetativo completo
65) Sementi di Solanum lycopersicum	Constatazione ufficiale che 1. le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente definito conformemente alla procedura dell'art.16 della direttiva 77/93/CEE, e

Descrizione	Requisiti particolari
	2. a le sementi provengono da regioni in cui non si ha conoscenza di Corynebacterium michiganense, Xanthomonas vesicatoria o potato spindle tuber viroid, o b) sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di malattie causate da detti organismi nocivi dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo, o c) le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale in merito almeno agli organismi sopramenzionati, effettuata su campioni rappresentativi ed in base a metodi idonei e che in questa prova le sementi si siano rivelate esenti da questi organismi;
66) Sementi di riso (Oryza sativa L.) destinate alla piantagione, originarie di paesi in cui è nota la presenza di Aphelenchoides besseyi	Constatazione ufficiale che le sementi sono state sottoposte ad adeguate prove ufficiali nematologiche e sono risultate esenti da Aphelenchoides besseyi.
67) Sementi di soia (Glicine max. L. Merril) destinate alla piantagione	Constatazione ufficiale che sul campo di produzione non sono stati osservati sintomi di Pseudomonas glycinea dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.
68) Frutti di pompelmo originari dei Paesi del continente americano	Constatazione ufficiale che i frutti di pompelmo provengono da zone esenti da Anastrepha fraterculus (Wied.) e Anastrepha ludens (Loew.).

ALLEGATO V

VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI CHE DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DAL CERTIFICATO FITOSANITARIO

1. Piante vive e parti vive di piante destinate alla propagazione ad eccezione delle sementi e delle piante di acquario

2. Sementi originarie di Paesi membri:

   - Dolichos Jacq.
   - Glicine max. L. Merril
   - Medicago sativa L.
   - Phaseolus vulgaris L.
   - Pisum sativum L.
   - Oryza sativa L.
   - Solanum lycopersicum L.
   - Zea mais

3. Sementi originarie di paesi terzi

4. Cereali in granella

5. Leguminose secche in granella e semi oleosi originari di paesi terzi e destinati all'alimentazione e all'industria

6. Parti di piante:

   a) fiori recisi o parti di piante per ornamento di:

      Castanea Mill.
      Chrysanthemum L.
      Dendranthema (D.C.) Des. Moul.
      Dianthus L.
      Gladiolus Tourn. ex L.
      Gypsophila L.
      Prunus L.
      Quercus L.
      Rosa L.
      Salix L.
      Syringa L.
      Vitis L.

   b) frutti freschi originari di Paesi membri

      Cydonia Mill.
      Malus Mill.
      Prunus L.
      Pyrus L.

   c) frutti di clementine e pompelmo

   d) frutti freschi originari di Paesi terzi

   e) frutti di pomodoro, melanzana e peperone originari di Paesi terzi

7. Tuberi di patate (Solanum tuberosum L.)

8. Legname ai sensi dell'articolo 3, primo comma:
   a) corrispondente a una delle seguenti designazioni figuranti nell'allegato I, parte II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune:

Codice NC	Designazione delle merci
4401 10	- Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
ex 4401 21	- Legno in piccole placche o in particelle: - di conifere, originario di paesi non europei
4401 22	- Legno in piccole placche o in particelle: - non di conifere
ex 4401 30	- Avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
ex 4403 20	- Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, di conifere, originario di paesi non europei
4403 91	- Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: - di quercia (Quercus spp.)
4403 99	- Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: - non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: - non di conifere, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)
ex 4404 10	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - di conifere, originari di paesi non europei
ex 4404 20	Pali spaccati, pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: - non di conifere
4406 10	Traversine di legno per strade ferrate o simili: - non impregnate
ex 4407 10	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di conifere, originario di paesi non europei

Codice NC	Designazione delle merci
ex 4407 91	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: - di quercia (Quercus spp.) Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, non piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm, in particolare travi, assi, elementi di travi composte, assicelle: non di conifere, di legni tropicali, di quercia (Quercus spp.) o di faggio (Fagus spp.)
ex 4415 10	Casse, gabbie e cilindri di legno originari di paesi non europei
ex 4415 20	Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico di legno originarie di paesi non europei
ex 4416 00	Botti di legno, compreso il legname da bottaio, di quercia (Quercus spp.)

b) è ottenuto in tutto o in parte dai generi o specie qui designati:

- Castanea, Quercus, anche quando il legno non conserva parte della superficie rotonda naturale,
- Platanus,
- Coniferae, originarie dei pasei non europei,
- Eucalyptus,
- Populus, originario di paesi del continente americano,
- Acer saccharum, originario degli Stati Uniti d'America.

Il legname che risponde alla designazione di cui ai codici NC 4401 10, ex 4404 10, ex 4407 10, ex 4415 10, o ex 4415 20 ed è ottenuto unicamente da Coniferae forma oggetto di deroga ove:

- sia provato che corrisponde a un campione internazionalmente riconosciuto o appartiene a una qualità commerciale che non ammette tolleranze per la corteccia, oppure
- sia provato da un marchio "kiln-dried" (essiccato artificialmente), "K.D." o altro marchio internazionalmente riconosciuto, impresso sul legname o sull'imballaggio conformemente all'uso commerciale corrente o confermato da appositi documenti di accompagnamento, che è stato essiccato artificialmente fino ad avere un contenuto di umidità inferiore al 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento della fabbricazione, rispettando un adeguato rapporto tempi/temperature,

oppure

- sia provato che il legname è stato adeguatamente trattato con un efficace agente di conservazione per il legno ammesso nella Comunità.

Anche le palette di carico semplici e le palette casse (codice NC ex 4415 20) formano oggetto di deroga ove corrispondano ai modelli stabiliti per le "Palette di carico - UIC" e portino il relativo marchio.

9. Corteccia isolata di Quercus L., ad eccezione di Quercus suber L.

10. a) Terreno di coltura in quanto tale, che consiste totalmente o parzialmente in terra o in altre sostanze organiche solide quali parti di vegetali; humus contenente torba o scorze, diverso da quello costituito esclusivamente da torba, o

    b) terreno di coltura, aderente o associato a vegetali, che consiste totalmente o parzialmente in materiale specificato alla lettera a) o che consiste totalmente o parzialmente in torba o in qualsiasi altra sostanza organica solida destinata a far sopravvivere i vegetali, originario dei Paesi cui si applica l'allegato III, punti 1) e 24).

ALLEGATO VI

1. PUNTI DI ENTRATA PER I VEGETALI, PRODOTTI VEGETALI ED ALTRE VOCI INDICATI NELL'ALLEGATO V, AD ECCEZIONE DEI FRUTTI DI CLEMENTINE E POMPELMI:

a) Dogane aeree:	Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Verona, Venezia
b) Dogane portuali:	Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Imperia, La Spezia, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Salerno, Savona, Taranto, Torre Annunziata, Trieste, Venezia
c) Dogane ferroviarie:	Chiasso, Domodossola, Fortezza, Gorizia, Luino, Modane, Pontebba, S. Candido, Ventimiglia, Villa Opicina
d) Dogane stradali:	Aosta Pollein (Gran S. Bernardo e Monte Bianco), Brennero - Campo Trens, Cuneo, Gorizia, Ponte Chiasso, Rabuiese, Tarvisio-Coccau, Traforo Freyus-Freney, Trieste Fernetti, Trieste Pesek, Ventimiglia

2. PUNTI DI ENTRATA PER I FRUTTI DI CLEMENTINE

   a) Dogana portuale: Livorno

   b) Dogana stradale: Ventimiglia

3. PUNTI DI ENTRATA PER I FRUTTI DI POMPELMI

Dogane portuali:	Genova, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Trieste

4. ULTERIORI PUNTI DI ENTRATA PER I CEREALI IN GRANELLA, LEGUMINOSE SECCHE IN GRANELLA E SEMI OLEOSI

Dogane portuali:	Barletta, Castellammare di Stabia, Chioggia, Crotone, Gaeta, Gela, Manfredonia, Messina, Milazzo, Monfalcone, Monopoli, Oristano, Siracusa

4. ULTERIORI PUNTI DI ENTRATA PER IL LEGNAME

Dogane portuali:	Arbatax, Molfetta, Monfalcone, Porto Nogaro.

ALLEGATO VII

1 Nome e indirizzo dello speditore	2 CERTIFICATO FITOSANITARIO No. CEE/I/
3 Nome e indirizzo del destinatario	4 Dal Servizio fitopatologico italiano all'Organizzazione per la protezione dei vegetali di
	5 Luogo di origine
6 Mezzo di trasporto dichiarato	REPUBBLICA ITALIANA Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
7 Punto d'entrata dichiarato	

8 Marchi dei colli, numero e natura dei colli, nome del prodotto, nome botanico delle piante	9 Quantità dichiarata

10 Si certifica che i vegetali o i prodotti vegetali sopra descritti
— sono stati ispezionati seguendo idonee procedure, e
— ritenuti immuni dagli organismi nocivi previsti dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente immuni da altri organismi pericolosi, e che essi
— sono ritenuti conformi alla regolamentazione fitosanitaria in vigore nel Paese importatore

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE		
12 Trattamento		Luogo del rilascio Data
13 Prodotto chimico (sostanza attiva)	14 Durata e temperatura	Nome e firma del funzionario autorizzato — Timbro del servizio
15 Concentrazione	16 Data	
17 Informazioni complementari		

ALLEGATO VIII

1 Nome e indirizzo dello speditore

2

CERTIFICATO FITOSANITARIO
DI RIESPORTAZIONE
No. CEE/I/

3 Nome e indirizzo del destinatario

4 Dal Servizio fitopatologico italiano
all'Organizzazione per la protezione dei vegetali di

5 Luogo di origine

6 Mezzo di trasporto dichiarato

REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

7 Punto d'entrata dichiarato

8 Marchi dei colli, numero e natura dei colli,
nome del prodotto, nome botanico delle piante

9 Quantità dichiarata

10 Si certifica
— che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in (Paese di riesportazione) in provenienza da (Paese di origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n.
(*) ☐ di cui si allega l'originale ☐ la copia certificata conforme
— che sono
(*) ☐ imballati ☐ reimballati ☐ nell'imballaggio d'origine ☐ in nuovi imballaggi
che, in base
(*) ☐ al certificato fitosanitario originale ☐ e a un'ispezione supplementare la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria, vigente nel Paese importatore, e
— che durante il deposito in (Paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione

(*) Fare un segno nelle caselle appropriate

11 Dichiarazione supplementare

TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE

12 Trattamento

13 Prodotto chimico (sostanza attiva)

14 Durata e temperatura

15 Concentrazione

16 Data

17 Informazioni complementari

Luogo del rilascio

Data

Nome e firma del funzionario autorizzato

Timbro del servizio

89A0960

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651328) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*

* 4 1 1 2 0 0 0 5 1 0 9 0 0 4 4 0 0 *

L. 4.400